SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1631)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Comunità europee)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento si propone di dare attuazione alle decisioni del Consiglio delle Comunità europee, adottate in data 23 aprile e 7 maggio 1985, concernenti, rispettivamente, il versamento dei contributi supplementari al bilancio delle Comunità per l'anno 1985, sotto forma di anticipi non rimborsabili, e l'aumento delle risorse proprie delle stesse Comunità.

Entrambe le decisioni, come convenuto dai Capi di Governo delle Comunità in occasione della riunione del Consiglio europeo di Bruxelles del 30 marzo scorso, devono entrare in vigore il 1° gennaio 1986, in coincidenza con l'ingresso nelle Comunità, alla stessa data, della Spagna e del Portogallo. Entro il 31 dicembre del corrente anno, pertanto, devono essere ultimate le relative procedure di approvazione previste dagli ordinamenti degli Stati membri.

In particolare, qualora non venisse approvato entro la fine del 1985 l'aumento dell'aliquota IVA dall'1 all'1,4 per cento, previsto dalle modifiche apportate al sistema delle risorse proprie, risulterebbe inficiata la validità dell'esecuzione del bilancio delle Comunità per l'anno 1986; d'altro canto, la mancata copertura della quota di risorse proprie dovuta dall'Italia comporterebbe il pagamento di interessi di mora a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda, poi, i contributi supplementari al bilancio per l'anno 1985, occorre sottolineare che il verificarsi della relativa approvazione entro il 31 dicembre 1985, oltre ad essere condizione necessaria per il perfezionamento delle procedure per l'esecuzione del bilancio comunitario per il 1985, consente anche al nostro Paese di beneficiare di finanziamenti a favore di progetti del Fondo regionale e del Fondo sociale delle Comunità.

I contenuti del presente provvedimento sono stati esaminati ed approvati dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati, che nella seduta del 14 novembre ha approvato, in sede legislativa, i due disegni di legge originariamente presentati dal Governo ed ora unificati nel decreto-legge di cui si propone qui la conversione, atteso che il Senato della Repubblica non ne ha potuto concludere utilmente l'esame prima del più volte richiamato termine ultimo rappresentato dal 31 dicembre 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1985* (*).

Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alle decisioni del Consiglio delle Comunità europee, adottate in data 23 aprile e 7 maggio 1985, concernenti, rispettivamente, il versamento di contributi supplementari al bilancio delle Comunità per l'anno 1985 sotto forma di anticipazioni non rimborsabili e l'aumento delle risorse proprie delle Comunità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alle Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1986.

Art. 3.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie » e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per i medesimi anni al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio 1985-87.

2. All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI